



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 30.06.2011)

INDICE

CAPO I° - PRICIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto	pag. 4

CAPO II° - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione	pag. 4
Art. 5 – Responsabile	pag. 4

CAPO III° - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I^ – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
Art. 7 – Obblighi degli operatori	pag. 6
Art. 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	pag. 6
Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 6

Sezione II^ - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato e procedure	pag. 6
Art. 11 – Sistemi integrati di videosorveglianza	pag. 7

Sezione III^ - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento danni

Art. 12 – Sicurezza dei dati	pag. 8
Art. 13 – Istituti scolastici	pag. 9
Art. 14 – Deposito rifiuti	pag. 9
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati	pag. 9
Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 9
Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 9

Sezione IV^ - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Comunicazione	pag. 9
-------------------------	--------

CAPO IV° - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela	pag. 10
------------------	---------

CAPO V° - MODIFICHE E NORME FINALI

Art. 20 – Modifiche ed entrata in vigore	pag. 10
--	---------

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Gazzada Schianno, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (10A05072), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29.04.2010.
3. A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b) del suddetto provvedimento del Garante, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per *“banca dati”*, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il *“trattamento”*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per *“dato personale”*, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per *“titolare”*, si intende l'Ente Comune di Gazzada Schianno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per *“responsabile”*, si intende la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per *“interessato”*, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per *“diffusione”*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per *“dato anonimo”*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per *“blocco”*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto della videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Gazzada Schianno e collegato alla sala di controllo.

2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza deve essere attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi:
- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti del Comune, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gazzada Schianno, in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), dal DPR 24.07.1977, n. 616 (Trasferimento delle funzioni amministrative e di polizia dallo Stato alle Regioni), dalla Legge 07.03.1986, n. 65 (Ordinamento nazionale sulla Polizia Municipale), dalla Legge Regionale 14.04.2003, n. 4 (Disciplina della Regione Lombardia in materia di polizia locale e sicurezza urbana), nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, ed in particolare:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - b) identificazione, in tempo reale, di luoghi, di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e) vigilare sul pubblico traffico;
 - f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - g) la protezione e la incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - h) la protezione della proprietà;
 - i) l'acquisizione di prove.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II° OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

Il Comune di Gazzada Schianno nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Gazzada Schianno, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento. Lo stesso è designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Spetta al responsabile il costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal “Codice sulla Privacy”, dai provvedimenti del Garante e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III° TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che seleziona, previo parere del Servizio di Polizia Locale, le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana nel rispetto delle finalità del presente regolamento. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detti siti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le caratteristiche tecniche delle telecamere consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso una sala del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su appositi monitor e registrate su supporto digitale. Il sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette (7) giorni dalla rilevazione delle informazioni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Tali esigenze sono giustificate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o da indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
5. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non

riutilizzabili i dati cancellati.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali designato.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il responsabile di cui all'art. 5, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
3. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, devono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento dei dati.

Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Gazzada Schianno, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *“Comune di Gazzada Schianno-Provincia di Varese- Area Videosorvegliata – In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza. La registrazione è effettuata dal Servizio di Polizia Locale del Comune per fini di prevenzione e sicurezza urbana (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali-D.Lgs. 196/2003)”*, in quanto gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.
2. Il Cartello deve avere un formato ed una posizione tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera. Tale supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere.
3. Il Comune di Gazzada Schianno si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. Presso la sede del Comune di Gazzada Schianno è presente una dettagliata planimetria che individua puntualmente tutti i punti presidiati dal sistema di videosorveglianza, tale planimetria è consultabile presso il responsabile del trattamento.

Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato e procedure

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere a cura del responsabile senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta all'ufficio protocollo:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante fax o posta elettronica certificata (pec), che dovrà provvedere in merito entro 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
 - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:
 - a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento danni

Art. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Nella sala dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La suddetta sala è sistematicamente chiusa a chiave e non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
7. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Art. 13 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 14 – Deposito di rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del provvedimento del Garante dell' 8 aprile 2010.

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del provvedimento del Garante dell' 8 aprile 2010.

Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gazzada Schianno a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV°
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V°
MODIFICHE E NORME FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari ed entrata in vigore

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.